

Attività di impresa e di lavoro autonomo: doppia contribuzione (Cass. n. 8666/2013)

Autore: Staiano Rocchina

In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata

CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA
Maggioli Editore - Novità Febbraio
2013



Massima

L'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio "dell'attività prevalente"; rimangono attività distinte ed autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.

1. Questione

La Corte d'appello accoglieva l'opposizione proposta dal lavoratore avverso la cartella esattoriale portante un credito dell'Inps per contributi, anno 2000, relativi alla gestione commercianti, che era socio e amministratore della società, il quale era già iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/95; invece, l'Inps sosteneva l'obbligo alla doppia contribuzione presso entrambe le gestioni.

Avverso detta sentenza l'Inps ricorre sostenendo l'obbligo alla doppia contribuzione, che lo accoglie, ribadendo il principio affermato da Cass. civ., Sez. un., n. 17076 del 2011 che in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996.

2. Art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010: doppia contribuzione

La questione che la presente ordinanza risolve riguarda l'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: "L'art. 1, comma 208, della L. 662/1996, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, della L. 662/1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335".

A sua volta la disposizione interpretata prevedeva nel suo primo periodo: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome

assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente". Quindi il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell'INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe riscrizione in un'altra gestione assicurativa; ciò nel concorso con l'assenso dell'INPS che, in ragione del disposto del secondo periodo del medesimo art. 1, comma 208 cit., è chiamato a "decidere" sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Questo criterio dell'"attività prevalente" non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995; disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 49, comma 1, del D.P.R. 917/1986, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 426/1971. Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (art. 1, comma 208, della L. 662/1996,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporta l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della

posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione - perchè nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto) - ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perchè il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un'unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un'altra. Va subito detto che in ciò solo sta il beneficio previdenziale, nella concentrazione della posizione contributiva, giacchè nè la disposizione interpretata, nè quella di interpretazione autentica - entrambe dirette solo ad individuare la gestione assicurativa di pertinenza - contengono alcun riferimento ad un esonero contributivo per l'attività "non prevalente".

3. Rassegna giurisprudenziale

In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della L. 662/1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa. (Cass. civ., VI - Lavoro, 14/06/2012, n. 9803).

In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del D.L.

78/2010, conv. in L. 122/2010 - che prevede che l' art. 1, comma 208, della L. 662/1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione dell' art. 1, comma 208, della L. 662/1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost. (Cass. civ., Sez. Unite, 08/08/2011, n. 17076).

Rocchina Staiano

Dottore di ricerca; Docente all'Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E' stata Componente della Commissione Informale per l'implementamento del Fondo per l'Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

<https://www.diritto.it/attivita-di-impresa-e-di-lavoro-autonomo-doppia-contribuzione-cass-n-86662013/>